DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante modifica della decisione 92/596/CEE relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Grecia per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(93/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 [2], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma della decisione 92/596/CEE [3], occorre rivedere le situazioni e gli obiettivi dei segmenti della flotta greca costiera e d'altura che opera nel Mediterraneo;

considerando che un censimento definitivo delle capacità dei segmenti in parola sarà noto con precisione soltanto dopo il 30 giugno 1993 e che occorrerà pertanto procedere ad una nuova revisione della situazione e degli obiettivi in un momento successivo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella degli obiettivi inerenti al programma pluriennale di orientamento della flotta peschereccia greca per il periodo 1993-1996, comprese le pertinenti note, riportata in allegato alla presente decisione annulla e sostituisce la tabella che figura nell'allegato della decisione 92/596/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 51.

ALLEGATO

« Zona	Segmento	CIEM	Situazione 1. 1. 1992			Obiettivo 31. 12. 1991		Riduzione per segmento (%)		Obiettivo 31. 12. 1996	
			n	tsl (1) (2)	kW	tsl (1)	kW	tsl	kW	tsl (1)	kW
Costiera e mediterranea (2)	Attrezzi fissi e ciancioli (3)		21 273	75 458	535 611			0	0	73 740	524 354
	Strascico di fondo (3)		423	27 416	122 000			20	20	21 433	95 549
	Totale parziale		*21 696*	*102 874*	*657 611*	*100 532*	*643 790*			*95 174*	*619 903*
Paesi terzi e acque internazionali	Strascichi (4)		81	26 439	52 451			15	15	22 097	37 751
	Totale parziale		*81*	*26 439*	*52 451*	*25 996*	*44 413*			*22 097*	*37 751*
	Totale A		21 777	129 313	710 062	126 528	688 203			117 270	657 654
	Imbarcazione specializzata										
	Totale B										

(1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2930/86 la stazza sarà misurata come stazza lorda per tutte le imbarcazioni entro e non oltre il 18 luglio 1994.

(2) I tassi di riduzione applicati alla flotta mediterranea saranno aggiornati conformemente alla dichiarazione sul Mediterraneao fatta dalla Commissione nella seduta del 1° dicembre 1992 in seno al Comitato delle strutture della pesca.

(3) Inclusi 5 188 pescherecci per i quali il tonnellaggio non è disponibile. La loro capacità è stata stimata in circa 7 446 tsl utilizzando una formula accettata dalla Commissione. Tali imbarcazioni dovranno essere misurate entro il 31 dicembre 1994 e comunque al momento in cui le capacità precise per tali imbarcazioni saranno disponibili.

(4) Percentuale che può essere modificata in funzione dello stato delle risorse nelle zone interessate. »